

212 15-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

A tal fine dichiara:

- 1) di rivestire la qualifica di ispettore capo con decorrenza _____
- 2) di essere in possesso del seguente diploma di maturità _____
conseguito il _____ presso l'Istituto _____
della città di _____ prov. ();
- 3) di aver riportato, nel 1999 il giudizio di _____, nel 2000 il giudizio di _____
e nel 2001 il giudizio di _____;
- 4) di essere in possesso, ai sensi dell'art.9 del bando di concorso, degli allegati titoli di servizio;

_____, il _____

Firma

P.C.D. 17 settembre 2002. Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio complessivo 500 posti nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Vista la Legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la Legge 16 ottobre 1993, n. 321;

Vista la Legge 28 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Visto il Decreto 21 luglio 1998, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 443/92, che prevede che «la nomina a vice ispettore nel Corpo di Polizia Penitenziaria, si consegue nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia e in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;

Ritenuto di dover coprire il 50 per cento dei posti residui disponibili nel ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, a complessivi 500 posti nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

I suddetti posti, tenuto conto delle attuali esigenze dell'Amministrazione Penitenziaria e ferma restando la facoltà di modifiche con ulteriore eventuale provvedimento, sulla base del mutamento di dette esigenze che dovesse verificarsi successivamente, sono così ripartiti:

	Posti
Provveditorato Regionale di Ancona	10
Provveditorato Regionale di Bari	20
Provveditorato Regionale di Bologna	40
Provveditorato Regionale di Cagliari	10
Provveditorato Regionale di Catanzaro	10
Provveditorato Regionale di Firenze	40
Provveditorato Regionale di Genova	20
Provveditorato Regionale di Milano	100
Provveditorato Regionale di Napoli	40
Provveditorato Regionale di Padova	40
Provveditorato Regionale di Palermo	55
Provveditorato Regionale di Perugia	5
Provveditorato Regionale di Pescara	10
Provveditorato Regionale di Potenza	5
Provveditorato Regionale di Roma	35
Provveditorato Regionale di Torino	60
Totale	500

Art. 2.

1. Al concorso di cui sopra è ammesso il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che espleta funzioni di polizia, in possesso dei seguenti requisiti:

- un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni;
- diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelativamente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».

Art. 3.

1. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 4.

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo il modello allegato, e indirizzate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione -, devono essere presentate - direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - alla Direzione dell'Istituto di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente decreto nel «Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia». La data di presentazione delle domande è stabilita:

- in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale dell'Amministrazione addetto al ricevimento;
- in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Alla domanda di partecipazione gli interessati debbono allegare, entro il termine previsto per la presentazione della domanda, gli eventuali titoli di cui sono in possesso, che possano rientrare tra le categorie indicate nel successivo art. 6.

Art. 5.

1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto.

214

15-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di pubblici e di privati specializzati nel settore.

3. La Commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione di attribuzione dei punteggi.

4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 6.

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabilite come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;
- b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante apporto di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;
- d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto da corsi professionali, punti 5;
- e) speciali riconoscimenti, punti 2.

2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 7.

1. La data e l'ora, nonché la sede o le sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere l'eventuale prova preliminare e successiva prova scritta del concorso saranno comunicati in tempi utili dall'Amministrazione.

2. Non saranno ammessi a sostenere le prove di cui al precedente comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti.

Art. 8.

1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto ministeriale, è composta dal Presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e da quattro altri membri, uno dei quali professore di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o più materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore alla ottava (ovvero posizione economica C2).

2. Svolge funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava (ovvero posizione economica C2), in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Alla Commissione saranno aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

Art. 9.

1. Alla suddetta commissione saranno trasmessi, per l'assegnazione dei rispettivi punteggi, le domande dei singoli aspiranti, i titoli prodotti direttamente dall'interessato o dalla Direzione dell'istituto o servizio di appartenenza ed il foglio matricolare degli stessi.

2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

3. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 10.

1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova scritta ed un colloquio.

2. La prova scritta, vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario, si intende superata solo se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 11.

1. Al candidato ammesso al colloquio, vertente oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti le attività di Polizia Giudiziaria, nonché su nozioni di diritto costituzionale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti, è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà sostenere la prova d'esame.

15-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

215

2. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

3. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.

4. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 12.

1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del punteggio attribuito nella prova scritta, nella prova orale e nei titoli.

2. Sulla base del punteggio finale la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.

3. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

4. Riconosciuta la regolarità dei procedimenti, con provvedimento ministeriale, è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

1. I vincitori del concorso, con provvedimento ministeriale sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo Polizia Penitenziaria e sono avviati a frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 8, D.M. 21 luglio 1998, n. 297.

2. Il corso, di cui al comma 1, può essere ripetuto una sola volta.

Art. 14.

1. Coloro che non si presenteranno alla Scuola, nel termine indicato, per la frequenza del corso di cui all'articolo precedente, sono dichiarati decaduti dalla nomina ad allievo vice ispettore e restituiti al ruolo di provenienza.

2. Sono dichiarati, altresì, decaduti dalla nomina i candidati che si ritireranno dalla Scuola prima della conclusione del corso.

3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che abbiano superato gli esami finali, con provvedimento ministeriale, conseguono la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

5. La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

6. Ottenuta la nomina, i vice ispettori raggiungono la sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 17 settembre 2002

Il Capo del Dipartimento: GIOVANNI TINEBRA

Iscritto all'Ufficio Centrale del Bilancio il 9 ottobre 2002

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Promozioni e concorsi interni Polizia Penitenziaria
ROMA

MATRICOLA _____

Il sottoscritto _____, nato il _____

a _____, in servizio presso _____

con la qualifica di _____, trovandosi nelle condizioni previste dal P.C.D.

216

15-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

CHIEDE

di partecipare al concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova ed in un colloquio, a complessivi 11 posti nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

A tal fine dichiara:

- 1) di essere ammesso nel Corpo in data _____
- 2) di essere in possesso del seguente diploma di maturità _____
conseguito il _____ presso l'istituto _____
della città di _____ prov. ();
- 3) di aver riportato, nel 1999 il giudizio di _____, nel 2000 il giudizio di _____ e nel 2001 il giudizio di _____
- 4) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, degli allegati titoli di servizio;
- 5) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio assegnata.

_____ il _____

Firma _____

P.C.D. 18 settembre 2002. Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, complessivi 11 posti nella qualifica iniziale del ruolo femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Vista la Legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la Legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la Legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il Decreto 21 luglio 1998, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 443/92, che prevede che «la nomina a vice ispettore nel Corpo di Polizia Penitenziaria, si consegue nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che esplica funzioni di polizia e in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;

Ritenuto di dover coprire il 50 per cento dei posti residui disponibili nel ruolo femminile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, a complessivi 11 posti nella qualifica iniziale del ruolo femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.